

La lezione di Pagliarini



di Giancarlo Pagliarini

Da giovane - ormai è passato tantissimo tempo - per 9 anni sono stato il vice presidente dell'Aiaf, l'Associazione italiana degli analisti finanziari. In quegli anni ho visto tanti di quei "crimini contabili" che non ne avete l'idea. Dai costi contabilizzati in deduzione del patrimonio netto iniziale (vedi la tabella nella pagina a fianco), acrobazia contabile nella quale dopo tante società quotate a New York si era "esibita" anche l'ultima Ferruzzi, al "furbissimo" modo con cui la Olivetti di De Benedetti negli anni Ottanta contabilizzava le differenze tra il prezzo pagato e il patrimonio netto contabile delle società comperate che entravano nell'area di consolidamento. E tantissime altre "invenzioni" che avevamo codificato nel famoso principio contabile anglosassone dell'Omss. Si pronunciava "o em double es" e la sua traduzione in italiano era "osteria me sun sbaia", da pronunciare sempre dandosi una pacca sulla fronte con la mano destra. Ricordo anche che quei crimini contabili erano quasi sempre benedetti da sindaci e revisori dei conti che spesso (a quei tempi, tanti anni fa) avevano più la natura di "alibi" per i Consigli di amministrazione che di "tutela" dei risparmiatori e del mercato.

La contabilità creativa dell'Olivetti e gli statalisti a 360 gradi. Le spese "sotto la linea" della visibilità, «così non si vedono», spiegò un giorno il ragioniere Monorchio. La Finanziaria e le solite partite di giro tra lo Stato e lo Stato

Malgrado quella bella ed utile scuola, devo confessare che quando ho avuto a che fare per la prima volta nella mia vita con la contabilità dello Stato italiano mi ero trovato in difficoltà perché non riuscivo a capire cosa erano le "spese sotto la linea", tra le quali c'erano perdite di cambio per cifre significative e cose del genere. Avevo un dubbio, ma mi dicevo che no, non è possibile... lo Stato italiano non può fare cose del genere. Alla prima occasione lo chiesi ad Andrea Monorchio, uno dei più simpatici "ragionieri generali" che lo Stato italiano abbia mai avuto. La sua spiegazione confermò i miei dubbi e fu di una chiarezza ed onestà esemplari: «Si chiamano "spese sotto la linea" perché sono "sotto la linea di visibilità": così non si vedono». Un mito, un vero mito!

Una cosa del genere l'ho trovata nella



Sopra, Andrea Monorchio

legge Finanziaria che stiamo discutendo in questi giorni. Vediamo.

Articolo 35, intitolato "demanio e patrimonio pubblico". Comma 19, intitolato "Vendita di tratti della rete stradale nazionale". Siamo nel settore della legge Finanziaria dove ci sono le "disposizioni in materia di entrata": cioè dove ci sono gli articoli finalizzati a fare entrare altri quattrini nelle casse dello Stato.

La sostanza dell'operazione è questa:

- Lo Stato ha bisogno di quattrini. Potrebbe emettere titoli di debito pubblico o comunque farsi prestare degli euro da qualche banca, ma così aumenterebbero i suoi debiti, e questo comporterebbe dei problemi con i parametri del trattato di Maastricht perché dobbiamo dimostrare all'Ue che il rapporto tra i debiti accumulati e il Pil tende senza interruzioni verso il 60%, che è il massimo previsto dal trattato di Maastricht. Per la cronaca siamo sul 106%, un po' meno del doppio.

- Così, tra le tante "una tantum", si è trovata anche questa brillante soluzione (non scherzo, come vedrete è brillante davvero): lo Stato "vende" a se stesso dei tratti della rete stradale nazionale. Ho scritto che "vende a se stesso" perché la legge prevede che la vendita sia fatta "a società controllate direttamente o indiret-

... continua da pagina 3

completamente alle Regioni, se non per quegli aspetti attinenti all'esercizio delle funzioni locali che vengono a intersecarsi con la sfera di competenza regionale.

FEDERALISMO FISCALE

La nozione di federalismo fiscale è caratterizzata da una notevole dose di ambiguità. Gli studiosi statunitensi l'hanno utilizzata per illustrare le politiche pubbliche adottate dal Governo federale americano in materie di competenze degli Stati membri e per sottolineare, al contempo, la necessità di un superamento del localismo, nell'ottica del passaggio da un federalismo duale a uno cooperativo. Al contrario

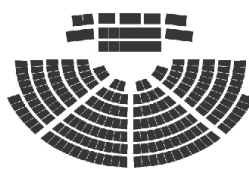


in Italia, l'espressione è usata come sinonimo di decentramento finanziario, per indicare il principio per cui ogni livello di go-

verno è in grado di svolgere le proprie funzioni mediante risorse finanziarie proprie, ed è strettamente collegata alla prospettata transizione dal regionalismo al Federalismo.

SECONDA CAMERA

Elemento caratteristico degli Stati tradizionalmente definiti federali è l'articolazione del Parlamento in due camere, in modo che una di queste, la cosiddetta camera territoriale, sia composta dai rappresentanti degli enti decentrati. Lo scopo del bicameralismo è la realizzazione di un equilibrio tra l'interesse unitario generale, affidato alla camera di elezione popolare e quello particolare degli Stati membri, affidato alla seconda camera. Attraverso la camera territoriale si sostanzia il principio della partecipazione dei componenti della federazione al funzionamento dello Stato centrale.



TERRITORIO

In tutte le organizzazioni statali che conoscono una divisione verticale del potere, e quindi la coesistenza sul medesimo territorio di più enti, il territorio è elemento costitutivo non solo dello Stato centrale, ma anche degli enti decentrati che proprio per questo sono definiti enti territoriali. Da ciò discende che una medesima estensione spaziale negli Stati decentrati è oggetto di una duplice qualificazione: territorio dello Stato e territorio dell'ente territoriale sub-statale.

Se fondamentale è l'esistenza di un territorio, altrettanto lo è la sua conservazione. Paradossalmente, un ordinamento potrebbe attuare un fortissimo decentramento, ma questo sarebbe vanificato se lo Stato centrale potesse intervenire variando a proprio piacimento il territorio degli enti autonomi.

da Il federalismo
di Tania Groppi, edizioni Laterza